

BONUS ASILI NIDO € 3.000

A chi spetta:

Il richiedente deve possedere i seguenti requisiti:

- residenza in Italia;
- cittadinanza italiana o comunitaria
- per i cittadini non comunitari è necessario il possesso del permesso di soggiorno regolarmente in vigore
- Tutti i requisiti devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda.

Cosa spetta

È previsto il pagamento di un buono annuo di 3000 euro, parametrato per ogni anno di riferimento a 11 mensilità, da corrispondere in base alla domanda del genitore che ha sostenuto l'onere della retta.

L'importo è riconosciuto sulla base del modello ISEE:

- € 3.000 per i nuclei familiari con ISEE minorenni fino a € 25.000
- € 2.500 per i nuclei familiari con ISEE minorenni fino da 25.001 a € 40.000
- € 1.500 per i nuclei familiari con ISEE minorenni superiore a 40.001 ovvero in assenza di ISEE

Documenti necessari:

- Carta identità e codice fiscale genitore richiedente e codice fiscale bambino (per extracomunitari anche copia del permesso di soggiorno)

- Documentazione attestante l'avvenuto pagamento delle singole rette (ricevuta consegnata dall'asilo e la relativa quietanza di pagamento/copia bonifico bancario)
- Documentazione attestante la data di iscrizione all'asilo e i pagamenti effettuati per l'iscrizione,
- Denominazione e la Partita Iva dell'asilo nido, se asilo nido privato, necessari anche numero di protocollo, data di iscrizione ed ente che ha autorizzato l'apertura e funzionamento dell'asilo
- Indicazione mesi in cui il bambino frequenterà l'asilo nido
- Codice IBAN del richiedente

A decorrere dal 1° gennaio 2026, le domande presentate e accolte produrranno effetti anche per gli anni successivi, fino al mese di agosto dell'anno in cui il bambino compie tre anni, previa verifica dei requisiti e prenotazione delle mensilità. Per il contributo asilo nido sarà necessario allegare la documentazione di pagamento di almeno una retta; per gli asili pubblici con pagamento posticipato, sarà sufficiente l'iscrizione o l'inserimento in graduatoria.

Il premio asilo nido non è cumulabile con la detrazione prevista dall'art. 2, comma 6, della legge 22 dicembre 2008 (detrazioni fiscali frequenza asili nido).

Nel caso in cui verrà raggiunto - anche in via prospettica - il suddetto limite di spesa, l'Inps non prenderà in considerazione le ulteriori domande (art.5 D.P.C.M.).